

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I  
N. 24

## **MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE**

**TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1992**

SULLA

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**d'iniziativa del deputato VAIRO**

Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 23 aprile 1991 (Stampato n. 3372)*

**APPROVATA, CON MODIFICAZIONI, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 30 gennaio 1992 (Stampato n. 2782)*

**NUOVAMENTE APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 1° febbraio 1992 (Stampato n. 3372-B)*

Roma, 27 febbraio 1992.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge contenente norme sulla progressione in carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario.

Il provvedimento attribuisce ai magistrati, che hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario in tempi successivi ai due anni dall'ingresso in carriera, l'anticipazione, ai soli effetti giuridici, della nomina alle rispettive qualifiche per un periodo corrispondente al maggior tempo impiegato, rispetto al biennio, per conseguire la nomina ad aggiunto.

Questa nuova disposizione sembra in netto contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Originariamente l'ordinamento giudiziario prevedeva che l'uditor conseguisse la nomina ad aggiunto giudiziario dopo un biennio dall'ingresso in magistratura, previo superamento di un esame, che poteva essere ripetuto per una sola volta.

Successivamente, la legge 25 maggio 1970, n. 357, abolì l'esame di aggiunto stabilendo che la nomina a tale qualifica si conseguiva al compimento di due anni di uditorato, previa valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura. Anche la valutazione, come in precedenza l'esame, poteva essere ripetuta solo una volta. L'aggiunto giudiziario era poi promosso magistrato di tribunale dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di aggiunto.

La legge 2 aprile 1979, n. 97, ha abolito la qualifica di aggiunto giudiziario, disponendo che gli uditori sono nominati magistrato di tribunale al compimento di due anni di uditorato.

Per evidenti ragioni di equità, la stessa legge, avendo abolito il triennio di aggiunto giudiziario per la nomina a magistrato di tribunale, ha anticipato di tre anni, ai soli effetti giuridici, la nomina di tutti i magistrati in servizio alla data della sua entrata in vigore.

La legge, ora approvata, concede una maggiorazione dell'anticipo di tre anni ai magistrati che hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario in tempi maggiori del periodo ordinario di due anni di uditorato.

Questa maggiorazione dell'anticipo della qualifica di magistrato di tribunale, secondo le finalità che si ricavano dai lavori parlamentari, sarebbe diretta a eliminare ritardi nella progressione di carriera ritenuti non più giustificati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario.

Senonché, mentre l'anticipo di tre anni, disposto a suo tempo a favore di tutti i magistrati, trova fondamento, come si è detto, nell'avvenuta soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario e nella conseguente abolizione della permanenza per tre anni nella qualifica stessa prima di accedere a quella di magistrato di tribunale, non appare, invece, assolutamente giustificata la concessione ora di una maggiorazione di tale anticipo, corrispondente al tempo, superiore al biennio, occorso per acquisire la nomina ad aggiunto. Di tale ulteriore anticipazione, infatti, usufruirebbero solo i magistrati che, a suo tempo, non riuscirono a conseguire la nomina ad aggiunto alla scadenza del biennio dall'ingresso in magistratura, cioè solo coloro che non superarono la prima volta l'esame o che ebbero una prima valutazione negativa. Si tratta, in altre parole, di un provvedimento a favore esclusivamente dei « bocciati » in sede di esame o di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Eliminare dall'anzianità di servizio dei magistrati gli effetti negativi conseguenti al ritardo nella progressione nelle qualifiche dovuto al mancato superamento del primo esame o alla prima valutazione negativa per la promozione, significa, all'evidenza, introdurre una disciplina che è in netto contrasto con il principio di eguaglianza. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, tale principio risulta violato non solo allorché vengano dettate discipline difformi per situazioni identiche, ma anche quando si attribuisca un uguale trattamento giuridico a soggetti che si trovino in situazioni diverse e ragionevolmente non equiparabili. Nel caso di specie, appare innegabile come siano nettamente diverse e come sia razionale che ricevano un trattamento diverso le posizioni dei magistrati che conseguirono la nomina ad aggiunto giudiziario tempestivamente, alla scadenza dei due anni di uditorato, per aver superato l'esame o conseguito una valutazione positiva, rispetto a quelle di coloro che la stessa nomina ottennero dopo il biennio, per non aver superato la prima volta l'esame o avere avuto una prima valutazione negativa.

Non può essere poi trascurata la considerazione che la prevista maggiorazione dell'anticipo della nomina a magistrato di tribunale comporterebbe necessariamente spostamenti nel ruolo generale di anzianità a favore dei magistrati che hanno conseguito dopo il biennio la nomina ad aggiunto; con conseguente arretramento degli altri che, invece, hanno conseguito la nomina al maturare dei due anni di uditorato.

L'attribuzione di una maggiore anzianità, tra l'altro, determinerebbe una posizione più favorevole agli effetti dei trasferimenti e del conferimento degli uffici direttivi, perché l'anzianità è uno dei parametri previsti espressamente a tali fini dall'ordinamento giudiziario. E, dunque, oltre a violare il principio di eguaglianza, la nuova disciplina non sembra conforme neppure al principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, ritenuto dalla Corte costituzionale applicabile anche alle norme del pubblico impiego e non solo all'organizzazione interna degli uffici.

Va osservato, infine, che è principio generale del diritto amministrativo che i diritti legittimamente acquisiti dai pubblici dipendenti non debbano subire alcuna lesione per effetto di disposizioni sopravvenute a favore di categorie che non possano vantare alcun titolo di merito.

È per queste ragioni che, avvalendomi del potere conferitomi dall'articolo 74 della Costituzione, con il presente messaggio invio alle Camere, per una nuova deliberazione, la legge sulla progressione in carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario.

COSSIGA

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia.*

Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

« Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.182 milioni annui, a decorrere dal 1992 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento: « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.